

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

Nella seduta del 27.09.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La vicenda portata alla cognizione del Collegio attiene all'accertamento dei presupposti di della responsabilità dell'intermediario per la segnalazione, all'insaputa del cliente, del nominativo di quest'ultimo nella Centrale dei Rischi quale titolare di un finanziamento classificato come a "rischio a revoca". Questi, in sintesi, i fatti per cui è controversia e oggetto del presente procedimento.

Con nota del 13 maggio 2011 il ricorrente si è rivolto all'intermediario resistente lamentando di avere solo casualmente appreso, nella consultazione del prospetto dei

propri dati in Centrale dei Rischi, di risultare titolare di un finanziamento classificato come *“rischio a revoca”*, finanziamento di cui addirittura ignorava l'esistenza. Dopo aver sottolineato di non aver mai presentato un'istanza di fido al resistente, il cliente chiedeva *“spiegazioni”* sulla vicenda.

Appena spirato il termine di trenta giorni, previsto dalla delibera CICR come termine per la risposta al reclamo, il cliente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver brevemente riassunto la vicenda, rilevando sia non aver mai chiesto al resistente alcuna linea di credito sia di avere atteso invano chiarimenti sul perché della segnalazione (dal prospetto allegato al ricorso si evince che il cliente è segnalato dall'intermediario resistente per un fido con accordato € 25 mila ed utilizzato € 33.000,00), il ricorrente ha concluso chiedendo all'Arbitro di poter ottenere *“un chiarimento e un risarcimento danni adeguato al danno subito”*.

L'intermediario ha resistito al ricorso con controdeduzioni. Dopo aver eccepito, ai sensi dell'art. 4 sezione I delle disposizioni attuative della Banca d'Italia, l'incompetenza per materia dell'ABF rispetto alla richiesta di *“chiarimento”* formulata dal ricorrente, e dopo aver anche stigmatizzato il comportamento del cliente – il quale ha avviato il procedimento appena spirato il termine di trenta giorni – senza dare il tempo di completare le *“complesse verifiche”* che erano rese necessarie per rispondere al reclamo, l'intermediario ha illustrato le ragioni della segnalazione, respingendo nel contempo ogni addebito al proprio operato.

Quanto alle ragioni della segnalazione l'intermediario ha precisato, che la segnalazione *“rischio a revoca”* si riferisce *“ad affidamenti derivanti dall'utilizzo delle carte di credito”* emesse dallo stesso resistente. In particolare l'intermediario ha precisato che *“l'utilizzato si riferisce all'importo effettivamente utilizzato tramite carta di credito e rilevato il giorno 15 del mese successivo (nel caso di specie € 25 mila); l'importo dell'utilizzato è poi superiore all'accordato perché tiene conto dello “scoperto sul conto d'appoggio”, all'epoca pari 9.371,05, concludendo nel senso che la linea di credito in essere è stata segnalata in conformità alle previsioni della circolare 139/91. Quanto, invece, alla domanda risarcitoria, l'intermediario ha osservato che di essa difettano tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, necessari ad aversi un illecito civile; in particolare non è stata fornita alcuna prova circa il danno subito. L'intermediario ha, in particolare osservato, che “il ricorrente non ha precisato quale attività svolgesse nel periodo interessato né quale pregiudizio essa potesse aver subito”* ed ha richiamato la pronuncia del Collegio di Milano n. 1107/11,



laddove fa riferimento alla *“deprecabile attitudine a rivolgere all’ABF domande risarcitorie...senza nemmeno indicare il pregiudizio subito”*.

Sulla base di tali premesse l’intermediario ha concluso chiedendo all’Arbitro in via principale di dichiarare la propria incompetenza per materia, ovvero, in subordine, di dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla *“richiesta di chiarimenti”*, l’interesse del ricorrente essendo stato assolto, sotto questo profilo, con l’invio delle controdeduzioni, e comunque di rigettare in quanto infondata e non provata la domanda di risarcimento dei danni.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di incompetenza dell’Arbitro avanzata dall’intermediario. L’eccezione non è fondata.

Se è vero, infatti, per un verso, *(i)* che nelle prerogative dell’ABF non rientra certo il potere di chiedere chiarimenti agli intermediari – il ruolo dell’Arbitro essendo quello di giudicare e decidere controversie tra clienti e intermediari aventi ad oggetto la lesione dei diritti dei primi ad opera dei secondi – e, per altro verso, *(ii)* che non è configurabile, nemmeno nel contesto del rapporto contrattuale, un astratto e generico diritto del cliente a ricevere tali chiarimenti, vero è, tuttavia, che nel caso di specie ciò che il cliente ha inteso denunciare con il proprio ricorso, seppure con una formulazione tecnicamente non precisissima, è un supposto illecito dell’intermediario ai suoi danni, consistente nella segnalazione del suo nominativo in Centrale dei Rischi in difetto di qualsiasi presupposto sostanziale, e il tutto poi in funzione di una domanda di risarcimento dei danni. Domanda, questa, su cui il Collegio è allora senz’altro competente a conoscere.

Venendo al merito della questione, il ricorso del cliente appare manifestamente infondato. Di là dal rilievo che, come l’intermediario ha ampiamente illustrato, nel caso di specie non sembra revocabile in dubbio l’esistenza dei presupposti che hanno condotto alla segnalazione – la quale si riferisce agli affidamenti derivanti dall’emissione delle carte di credito, ed è determinata dal fatto che l’utilizzato è sempre stato superiore all’importo dell’accordato – quel che sembra dirimente è che, anche ove per avventura si escludesse la loro sussistenza, la dispiegata domanda di risarcimento danni non potrebbe essere mai in nessun caso accolta dal Collegio. E ciò appunto perché il ricorrente ha omesso di assolvere anche il mero onere di allegazione delle circostanze che dovrebbero giustificare la richiesta di ristoro del pregiudizio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI